RICERCA E GDPR: un binomio possibile

e-lex STUDIO LEGALE

INVALSI

Avv. Ernesto Belisario

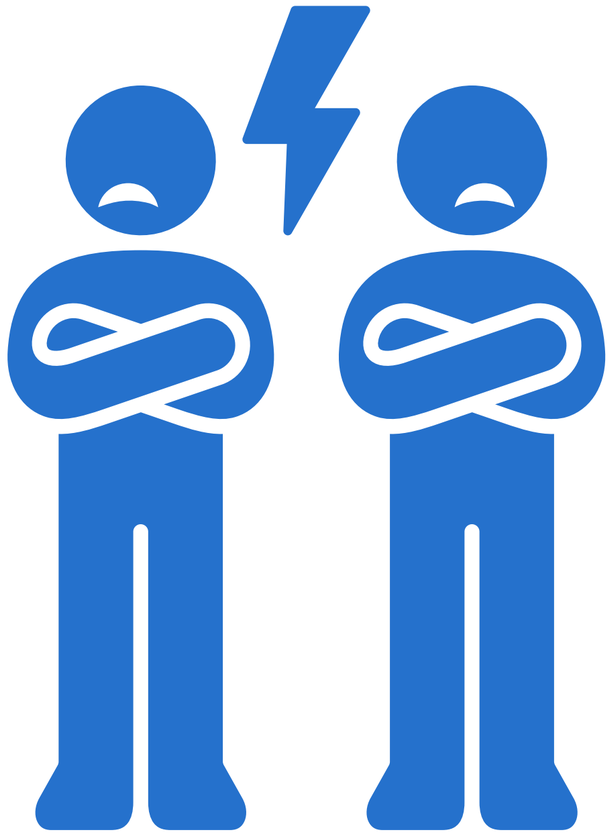

GDPR VS. INNOVAZIONE

GDPR VS. CRESCITA ECONOMICA

GDPR VS. RICERCA

e-lex
STUDIO LEGALE

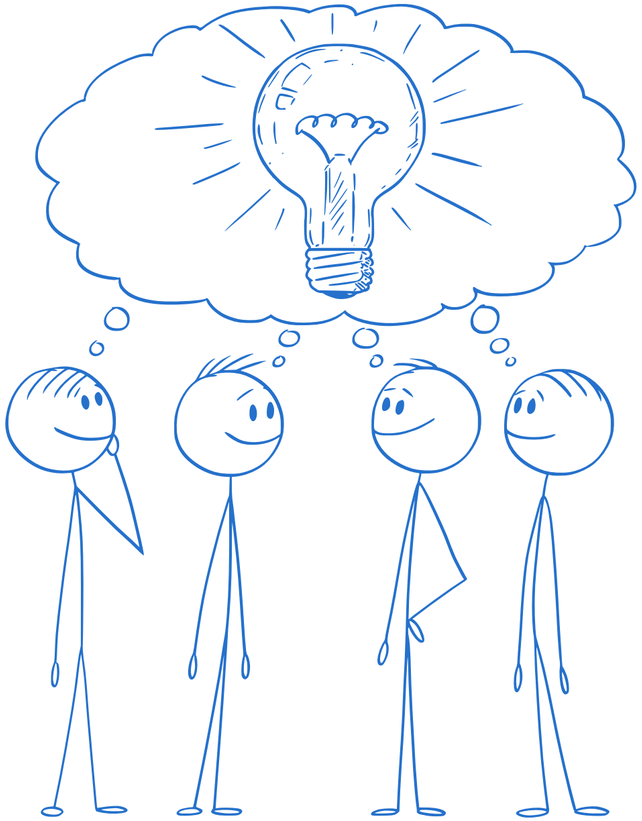

~~GDPR VS. INNOVAZIONE~~

~~GDPR VS. CRESCITA ECONOMICA~~

~~GDPR VS. RICERCA~~

e·lex
STUDIO LEGALE

Indice:

1. Il trattamento dei dati personali a scopo di ricerca: i principi
2. Il trattamento dei dati personali a scopo di ricerca: i principali adempimenti
3. Cosa fare per poter utilizzare, a fini di analisi e valutazione, dati personali rilevati per finalità amministrative nell'ambito della propria amministrazione
4. Cosa fare per consentire ad altri di utilizzare, a fini di analisi, dati personali rilevati dalla propria amministrazione

e-lex STUDIO LEGALE

Il trattamento dei dati personali a scopo di ricerca: i principi

e-lex
STUDIO LEGALE

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici è soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo.

(art 89, par. 1 GDPR)

e·lex
STUDIO LEGALE

Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici

Se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità.

(art. 89, par. 2 GDPR)

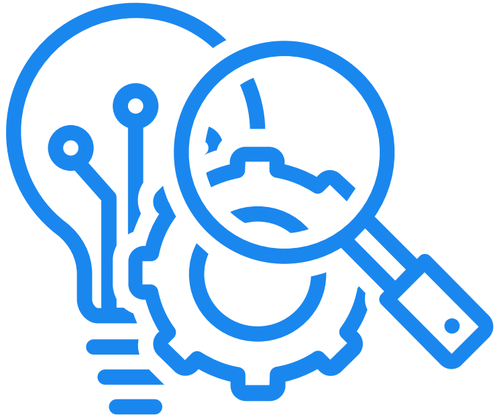

e·lex
STUDIO LEGALE

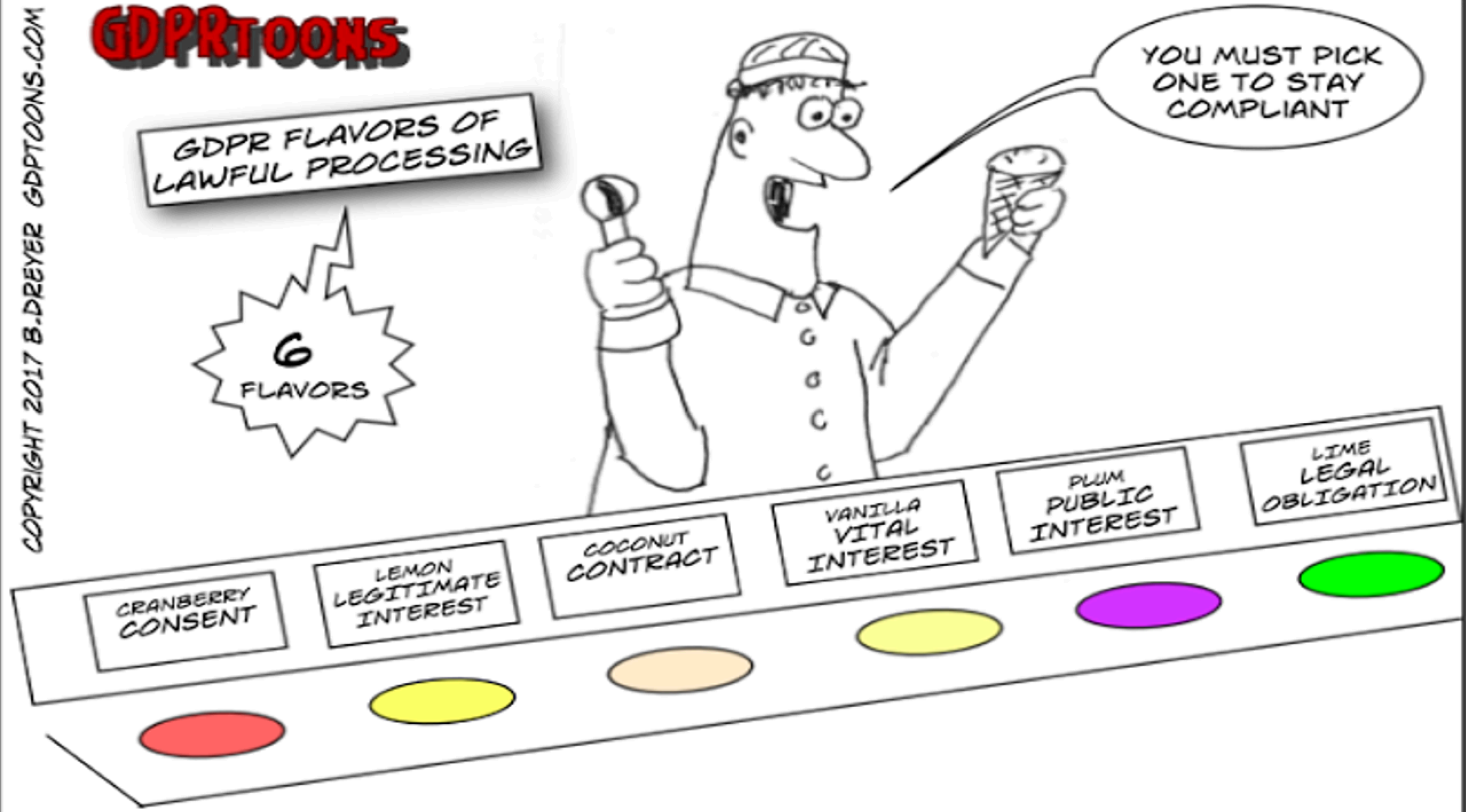
GDPRTOONS
COPYRIGHT 2017 B.DREYER GDPTOONS.COM
GDPR FLAVORS OF LAWFUL PROCESSING
6 FLAVORS
YOU MUST PICK ONE TO STAY COMPLIANT
CRANBERRY CONSENT
LEMON LEGITIMATE INTEREST
COCONUT CONTRACT
VANILLA VITAL INTEREST
PLUM PUBLIC INTEREST
LIME LEGAL OBLIGATION

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: la liceità del trattamento

Il Codice privacy è stato modificato a seguito dell'approvazione del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139 poi convertito con la legge numero 205 del 2021 recante ***Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali.***

Tra le principali modifiche, vi è quella apportata all'art. 2-ter.

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: la liceità del trattamento

Il novellato articolo 2-ter del Codice privacy stabilisce che il trattamento di dati personali da parte di un'amministrazione pubblica, ivi comprese le autorità indipendenti, le società a controllo pubblico e gli organismi di diritto pubblico, è consentito, oltre che nei casi previsti da una norma di legge o di regolamento, **tutte le volte in cui l'amministrazione individui, mediante un atto amministrativo generale, le finalità del trattamento**.

L'articolo 2-ter comma 1 bis, dunque, qualifica gli atti di amministrazione generale della pubblica amministrazione idonea base giuridica del trattamento dei dati personali degli interessati che, ad ogni modo, conservano i diritti di cui agli articoli 12 – 22 del Regolamento generale.

e-lex STUDIO LEGALE

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: la liceità del trattamento

Pertanto, alla luce della novellata disciplina, può essere la pubblica amministrazione ad individuare, tramite atti generali ed in coerenza con il compito ed il potere esercitato, il fine pubblico che legittima il trattamento dei dati personali dei cittadini senza che a tal fine sia necessaria una norma di rango primario. L'attività di trattamento sulla base delle finalità autonomamente individuate dalla pubblica amministrazione non è limitata al trattamento in senso stretto, ma si estende alla possibilità di comunicare e diffondere tali dati alle altre realtà pubbliche.

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: la liceità del trattamento

Ai sensi dell'**art. 100, co. 1, del Codice Privacy**, inoltre, "Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico i soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione di quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento".

Il comma 4 del medesimo articolo, tuttavia, specifica che **i dati in oggetto "possono essere successivamente trattati per i soli scopi in base ai quali sono stati comunicati o diffusi".**

e-lex STUDIO LEGALE

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: la liceità del trattamento

Ai sensi dell'art 110 del codice privacy, "il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, **non è necessario** quando la ricerca è effettuata in base a **disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, lettera j), del Regolamento** (...) Il consenso **non è inoltre necessario** quando, a causa di particolari ragioni, **informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca**. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente comitato etico a livello territoriale.

e-lex STUDIO LEGALE

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: lo scopo

I dati personali raccolti e trattati per scopi statistici devono servire unicamente a tali scopi. Non devono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per integrare o correggere archivi contenenti dati personali che siano trattati per scopi non di natura statistica.

Il trattamento per scopi statistici di dati personali raccolti per scopi non di natura statistica non è incompatibile con la o le finalità per la quale/le quali i dati sono stati inizialmente raccolti purché siano previste adeguate garanzie, finalizzate in particolare ad impedire che i dati vengano utilizzati a sostegno di decisioni o provvedimenti relativi all'interessato.

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: la proporzionalità e minimizzazione

Possono essere raccolti e trattati **soltanto** i dati personali che sono necessari per il raggiungimento degli scopi statistici. In particolare, la raccolta e il trattamento di dati identificativi sono consentiti solo se ciò risulta necessario.

e·lex
STUDIO LEGALE

I tempi di conservazione

I dati personali dovrebbero essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per **un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati**".

Per la determinazione del periodo massimo di conservazione dei dati personali ai fini della ricerca, occorre tener conto anche delle criticità conseguenti al dover garantire, per tutta la durata di tale periodo, la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di tali dati personali, fermo restando che dovrebbero essere anonimizzati appena ciò sia possibile nel contesto della ricerca.

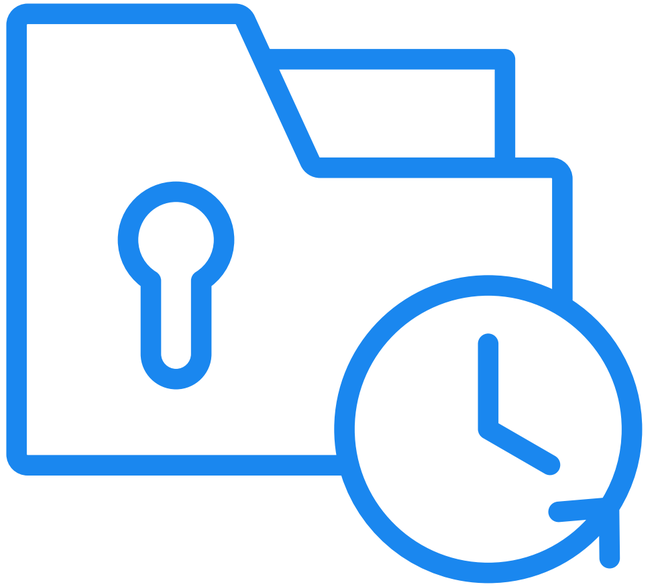

e·lex
STUDIO LEGALE

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: anonimizzazione dei dati

I dati personali raccolti per scopi statistici **devono essere resi anonimi** subito dopo la conclusione delle operazioni di raccolta, verifica o confronto, a meno che:

- i dati identificativi continuino ad essere necessari per scopi statistici e siano state adottate adeguate misure di sicurezza;
- la natura stessa del trattamento statistico imponga di dare inizio ad altre operazioni di trattamento prima di rendere anonimi i dati, nella misura in cui siano in atto adeguate garanzie.

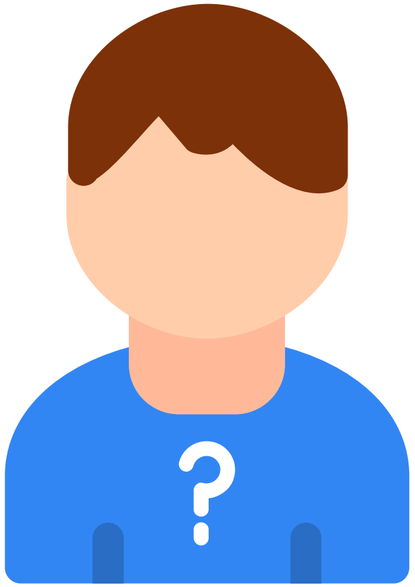

e·lex STUDIO LEGALE

Condizioni generali di legittimità della raccolta e del trattamento per scopi statistici: identificabilità degli interessati

Di cruciale importanza è quindi la verifica sul **rischio di identificabilità degli interessati** nel caso in cui le finalità di ricerca possano essere perseguite mediante dati anonimi.
Anche in base alle **Linee guida del WP29/EDPB su anonimizzazione e pseudonimizzazione**, occorrerà valutare l'effettiva impossibilità, per il titolare o per terzi, di re-identificare l'interessato attraverso l'impiego di mezzi ragionevoli, in particolare guardando ai seguenti tre rischi tipici:

- **individuazione** (possibilità di isolare alcuni o tutti i dati che identificano una persona all'interno dell'insieme di dati);
- **correlabilità** (possibilità di correlare almeno due dati concernenti la medesima persona interessata o un gruppo di persone interessate);
- **deduzione** (possibilità di desumere, con un alto grado di probabilità, il valore di un attributo dai valori di un insieme di altri attributi).

e-lex STUDIO LEGALE

I diritti degli interessati

All’interessato sono riconosciuti una serie di diritti che gli permettono di **controllare l’utilizzo dei suoi dati effettuato da altri soggetti**. L’interessato, in relazione ai dati personali trattati per la ricerca ed oggetto dell’informativa, ha la facoltà di esercitare **il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, di integrazione, cancellazione, limitazione del trattamento e di opporsi**.

L’interessato ha sempre la possibilità di opporsi al trattamento dei propri dati personali. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. **Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica** o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

e-lex
STUDIO LEGALE

Le regole deontologiche del Garante

L'**art. 106 del Codice** prescrive inoltre che il Garante per la protezione dei dati personali promuova l'adozione di regole deontologiche, per i trattamenti di dati personali a fini statistici o di ricerca scientifica.

In tal senso, l'Autorità ha promulgato due provvedimenti rilevanti:

- il **provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018**, recante le "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101"; e
- il **provvedimento n. 298 del 9 maggio 2024**, recante "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica ai sensi degli artt. 2-quater e 106 del Codice".

e·lex STUDIO LEGALE

Provvedimento n. 515 del 19 dicembre 2018

- La ricerca deve **basarsi su di un progetto** conforme agli standard di settore.
- Occorre valutare l'**identificabilità degli interessati** sulla base dell'impiego di **mezzi ragionevoli**, secondo i criteri forniti (considerando elementi quali le risorse economiche e temporali e gli archivi a disposizione del titolare e/o di terzi).
- Si ribadisce l'**obbligo di informare gli interessati** (tranne nel caso in cui tale adempimento sia particolarmente gravoso o impossibile, nel qual caso dovranno essere esplicitate adeguate motivazioni).
- Sono **precisati alcuni aspetti generali**, quali: il trattamento di particolari categorie di dati; la ricerca medica, biomedica ed epidemiologica; le attività di controllo, di raccolta e di conservazione dei dati; l'esercizio dei diritti dell'interessato.

e-lex STUDIO LEGALE

Provvedimento n. 298 del 9 maggio 2024

Con tale delibera, il GPDP promuove l'adozione di nuove regole deontologiche e, nel mentre, individua alcune garanzie transitorie. In particolare, il provvedimento chiarisce che **il consenso dell'interessato non è necessario qualora informare gli interessati risulta impossibile o implica uno sforzo sproporzionato, oppure rischia di pregiudicare la ricerca.**

Fermo quanto sopra, però, il titolare è tenuto a **motivare e documentare accuratamente nel progetto di ricerca le ragioni dell'impossibilità** di ottenere il consenso e, in ogni caso, deve:

- adottare **misure appropriate** per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato;
- ottenere il **parere favorevole del competente comitato etico** a livello territoriale sul programma di ricerca;
- svolgere e pubblicare una **DPIA** e, se del caso, procedere con la **consultazione preventiva dell'Autorità.**

e·lex
STUDIO LEGALE

Il trattamento dei dati personali a scopo di ricerca: i principali adempimenti

e-lex
STUDIO LEGALE

I principali adempimenti privacy

Prima dell'avvio di un trattamento, o in caso di modifiche significative dello stesso, è necessario inoltre aggiornare la documentazione privacy. In particolare:

- **aggiornare il registro dei trattamenti;**
- **redigere un'apposita informativa;**
- **valutare e, se necessario, eseguire una valutazione d'impatto.**

Solo una volta terminati tutti gli adempimenti preliminari, è possibile procedere alla raccolta dei dati personali presso gli interessati, previa somministrazione agli stessi dell'informativa privacy.

e-lex STUDIO LEGALE

L’informativa privacy

L'informativa è dovuta ogni qual volta vi sia un trattamento di dati.

L'informativa è una comunicazione rivolta all'interessato che ha lo scopo di rendere edotto lo stesso, sulle finalità e le modalità dei trattamenti operati dal titolare del trattamento. Essa è condizione, non solo del rispetto del diritto individuale ad essere informato, ma anche del dovere del titolare del trattamento di assicurare la trasparenza e correttezza dei trattamenti fin dalla fase di progettazione dei trattamenti stessi.

L'obbligo di informare gli interessati va adempiuto prima o al massimo al momento di dare avvio alla raccolta dei dati. Non sussiste, invece, obbligo di fornire l'informativa se il trattamento riguarda dati anonimi (es. aggregati) o dati di enti o persone giuridiche (i cui dati non sono soggetti alla tutela prevista dal regolamento europeo). Inoltre la persona fisica che effettua il trattamento dei dati per attività a carattere esclusivamente personale e domestico, non è tenuta a fornire l'informativa.

e·lex
STUDIO LEGALE

L’informativa privacy

Nel caso in cui i dati non siano raccolti direttamente dall'interessato (art. 14 del Regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole, e comunque non oltre un mese dalla raccolta dei dati. Oppure va fatta al momento della comunicazione dei dati a terzi.

Non occorre informare l'interessato quando:
- l'interessato dispone già delle informazioni (ad esempio ha già letto un documento online sul mio sito);
- comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato;
- l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare;
- i dati personali debbano rimanere riservati per obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri.

e·lex
STUDIO LEGALE

L’informativa privacy

In osservanza del principio della trasparenza l'informativa deve avere forma coincisa, deve essere chiara, facilmente accessibile ed intellegibile per l'interessato, e questo in particolare quando è rivolta a dei minori, eventualmente anche utilizzando immagini o icone. L'informativa deve essere resa per iscritto o con altri mezzi (anche elettronici). Se richiesto dall'interessato l'informativa può essere data oralmente (purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato).
E' preferibile tuttavia fornirla in forma tale da provarne l'esistenza e per consentire alle autorità di vigilanza di verificarne la completezza e correttezza.

e·lex
STUDIO LEGALE

La DPIA

Il GDPR fa riferimento all'obbligo del titolare (e eventualmente del responsabile) di tenere conto dei rischi che i trattamenti possono comportare per i diritti e le libertà delle persone fisiche in due norme diverse:

- l'art.24, che colloca l'analisi dei rischi fra le caratteristiche dei trattamenti di cui occorre tener conto per mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate; e
- l'art. 35, che prevede invece una specifica valutazione di impatto quando i trattamenti, considerate le circostanze indicate nella norma, possono presentare rischi elevati per gli interessati.

e·lex
STUDIO LEGALE

La DPIA

La valutazione di impatto del trattamento (D.P.I.A., cioè Data Protection Impact Assessment) è un processo volto a descrivere il trattamento dei dati personali, valutarne la necessità e la proporzionalità e a gestire gli eventuali rischi per i diritti e le libertà delle persone derivanti dal trattamento.

Si tratta di un onere previsto dall'**art. 35 GDPR come emanazione diretta del principio di accountability** che è posto a capo del Titolare del trattamento.

e-lex
STUDIO LEGALE

Quando è obbligatoria la DPIA

La valutazione d'impatto privacy è obbligatoria solo quando un trattamento di dati presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
In particolare, l'articolo **35 del GDPR** indica i criteri in base ai quali si individuano i casi in cui la DPIA è obbligatoria:

- il trattamento riguarda la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico;
- il trattamento determina una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici;
- il trattamento riguarda dati particolari (es. sanitari e giudiziari) su larga scala.

e·lex
STUDIO LEGALE

Cosa fare per poter utilizzare, a fini di analisi e valutazione, dati personali rilevati per finalità amministrative nell’ambito della propria amministrazione

e-lex
STUDIO LEGALE

Adempimenti privacy

- Definizione del trattamento e individuazione delle categorie di dati necessari;
- Identificazione delle responsabilità connesse e relativi adempimenti;
- Redazione/ aggiornamento della documentazione privacy;
- Informazione all'interessato e raccolta dati personali;
- Monitoraggio del trattamento.

e·lex
STUDIO LEGALE

Definizione del trattamento e individuazione delle categorie di dati necessari

Prima dell'avvio di un trattamento è necessario anzitutto definire le finalità e i mezzi necessari per lo svolgimento dello stesso.

Inoltre, è necessario individuare i dati personali strettamente necessari al perseguimento delle finalità individuate.

L'art. 25 del GDPR obbliga infatti i titolari ad operare affinché la protezione dei dati sia integrata nel trattamento dei dati personali fin dalla progettazione e per impostazione predefinita (privacy by design e by default), il che significa applicare soluzioni che garantiscano che siano trattati solo i dati necessari per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario, assicurando un adeguato livello di protezione dei dati personali in relazione al trattamento specifico identificato in fase progettuale.

e·lex
STUDIO LEGALE

Identificazione delle responsabilità connesse e relativi adempimenti

Prima dell'avvio di un trattamento è necessario altresì individuare i diversi soggetti coinvolti nello stesso e definire in maniera chiara i ruoli rivestiti da ciascuno.

In particolare, potrebbero esservi:

- Responsabili del trattamento;
- Sub responsabili del trattamento;
- Altri Titolari autonomi;
- Contitolari del trattamento;
- Autorizzati al trattamento.

Se presenti e coinvolte nel trattamento, è necessario regolarizzare i rapporti con ciascuna di queste figure.

e-lex STUDIO LEGALE

Redazione/aggiornamento della documentazione privacy

Prima dell'avvio di un trattamento, o in caso di modifiche significative dello stesso, è necessario inoltre aggiornare la documentazione privacy. In particolare:

- aggiornare il registro dei trattamenti;
- redigere un'apposita informativa;
- valutare e, se necessario, eseguire una valutazione d'impatto.

e·lex STUDIO LEGALE

Informazione all’interessato e raccolta dati personali

Una volta terminati tutti gli adempimenti preliminari, è possibile procedere alla raccolta dei dati personali presso gli interessati, previa somministrazione agli stessi dell’informativa privacy.

e·lex
STUDIO LEGALE

Monitoraggio del trattamento

Infine, è fondamentale monitorare il trattamento dei dati personali e, in caso di modifiche sostanziali dello stesso, provvedere ad aggiornare tutta la documentazione privacy (es. nomine a Responsabile/Sub Responsabile, accordi di Contitolarità, informative privacy, registro dei trattamenti, valutazioni d'impatto ecc.).

Cosa fare per consentire ad altri di utilizzare, a fini di analisi, dati personali rilevati dalla propria amministrazione

e-lex
STUDIO LEGALE

Adempimenti privacy

- Identificazione, prima dell'avvio del trattamento, dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dello stesso;
- Regolamentazione dei rapporti privacy con i diversi soggetti coinvolti nel trattamento;
- Redazione/ aggiornamento della documentazione privacy
- Informazione all'interessato, raccolta dati personali ed eventuale raccolta del consenso per la trasmissione dei dati a soggetti terzi.

e-lex
STUDIO LEGALE

Identificazione dei diversi soggetti coinvolti nell’esecuzione del trattamento

Prima dell’avvio del trattamento è sempre necessario individuare i diversi soggetti che, a vario titolo, possono essere coinvolti nello stesso.
Nello specifico, questi possono essere:

- Destinatari, Titolari autonomi.
- Responsabili del trattamento.
- Sub Responsabili del trattamento.
- Contitolari del trattamento.

e-lex
STUDIO LEGALE

Regolamentazione dei rapporti privacy con i diversi soggetti coinvolti nel trattamento

Nello specifico:

- Destinatari, Titolari autonomi: in questo caso, questi soggetti tratteranno i dati personali definendo mezzi e modalità propri. Sarà necessario che anche questi, in qualità di Titolari autonomi, somministrino agli interessato un'informativa privacy.
- Responsabili del trattamento: ossia soggetti che trattano dati per conto del Titolare del trattamento. In questo caso è necessario regolarizzare i rapporti attraverso un apposito atto di nomina ex art. 28 GDPR.

e-lex STUDIO LEGALE

Regolamentazione dei rapporti privacy con i diversi soggetti coinvolti nel trattamento

- Sub Responsabili del trattamento: ossia soggetti che trattano i dati del Titolare per conto del Responsabile del trattamento. Anche con questi soggetti è necessario regolarizzare il rapporto attraverso un formale atto di nomina.
- Contitolari del trattamento: ossia soggetti che, insieme al Titolare, definiscono mezzi e modalità del trattamento. In questo particolare caso, è necessario regolarizzare i rapporti mediante un contratto che definisca in maniera chiara diritti e doveri di ciascun Contitolare.

e-lex
STUDIO LEGALE

Redazione/ aggiornamento della documentazione privacy

Prima dell'avvio del trattamento, o in caso di modifiche sostanziali dello stesso, è necessario redigere/aggiornare la documentazione privacy.

In particolare:

- registro dei trattamenti;
- informative privacy;
- eventuale valutazione d'impatto;
- accordi di Contitolarità, nomine a Responsabile esterno.

e·lex
STUDIO LEGALE

Informazione all’interessato, raccolta dati personali ed eventuale raccolta del consenso per la trasmissione dei dati a soggetti terzi

Una volta terminati gli adempimenti preliminari è possibile provvedere alla raccolta dei dati personali.

Nel caso in cui sia previsto il trattamento degli stessi da parte di soggetti diversi dal Titolare, è necessario specificarlo all’interno dell’informativa.

In particolare, se il trattamento avviene da parte di Responsabili e/o Sub-Responsabili, è sufficiente informare l’interessato.

Nel caso in cui, invece, i dati personali vengono trasmessi a oggetti terzi, è necessario chiedere il consenso all’interessato. Spetta poi a questi soggetti, destinatari dei dati personali e Titolari autonomi, somministrare agli interessati una propria informativa. Tali adempimenti non sono necessari se i dati vengono trasmessi in forma anonima.

e-lex
STUDIO LEGALE

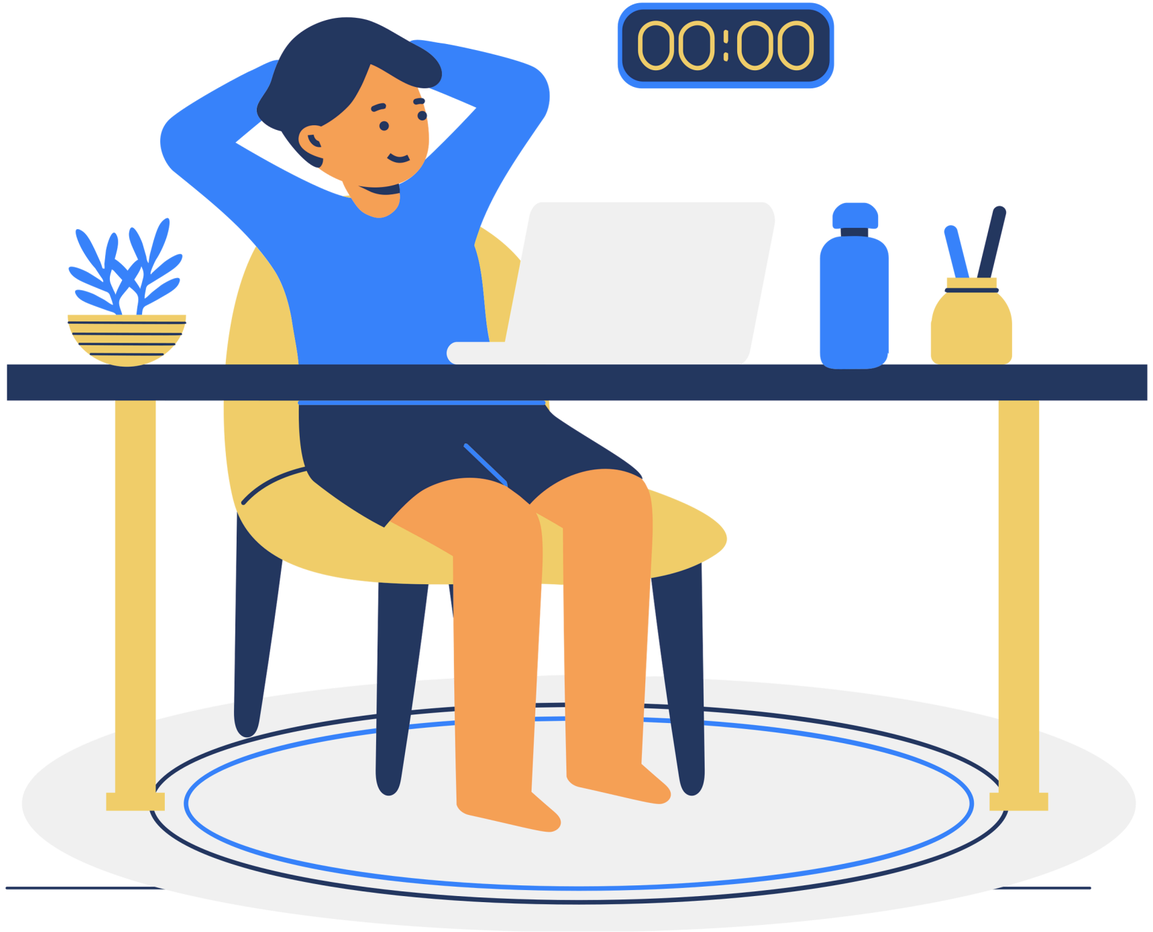

Grazie dell'attenzione

ebelisario@e-lex.it

www.e-lex.it

e-lex
STUDIO LEGALE